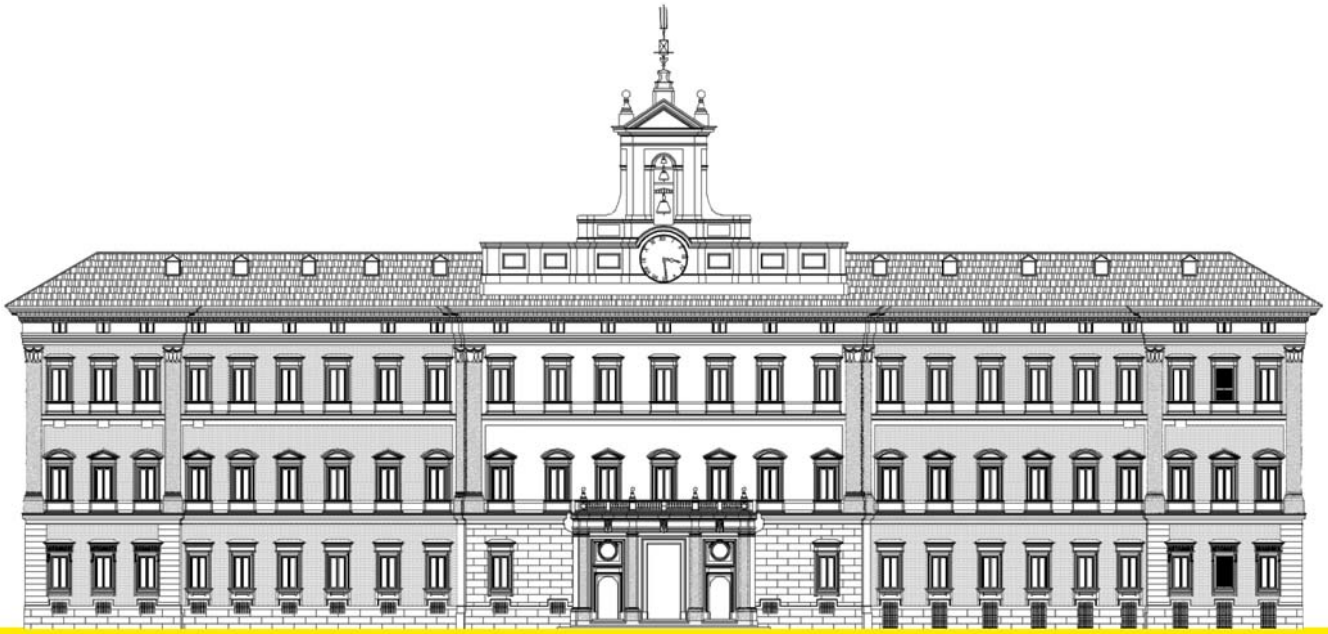
Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2727

Proroga di termini concernenti gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, amatoriale e agonistico

(Conversione del decreto legge n. 168/2014
Nuovo testo)

N. 165 – 4 dicembre 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2727

Proroga di termini concernenti gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, amatoriale e agonistico

(Conversione del decreto legge n. 168/2014
Nuovo testo)

N. 165 – 4 dicembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

Estremi del provvedimento

A.C.	**2727**
Titolo breve:	**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.**
Iniziativa:	governativa
	in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	I Commissione
Relatore per la Commissione di merito:	Piccione
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
	verificata dalla Ragioneria generale
	riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario:	I Commissione	in sede referente
Oggetto:	nuovo testo	

INDICE

ARTICOLO 1 (SOPPRESSO) ..... - 3 -

RINNOVO DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO ..... - 3 -

ARTICOLO 2 ..... - 5 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI AD USO SCENICO, ARMI AD ARIA COMPRESSA O GAS COMPRESSO ..... - 5 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, reca la conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168, disciplinando la proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti adempimenti in materia di armi per uso scenico ed armi ad aria compressa o gas compresso destinate ad attività amatoriale e agonistica.

Il testo originario del DL n. 168/2014, all'art. 1 - soppresso nel testo in esame – disciplina il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. Si evidenzia che una norma di contenuto analogo a tale disposizione, è stata approvata nel corso dell'esame in prima lettura del DDL di stabilità[1] 2015 (AC 2679-*bis*).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si analizzano a seguire le disposizioni che presentano profili d'interesse finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1 (soppresso)
Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

L'art. 1, comma 1, del DL n. 67/2012, nel testo previgente l'adozione del DL n. 168/2014, ha disposto che lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) debba avvenire entro la fine del 2014. Per tali finalità viene autorizzata (comma 3) la spesa di 2 milioni di euro[2] per il 2014. Il comma 2-*bis* dell'art. 1, del DL n. 67/201, introdotto dall'art. 10, comma 3, lett. b) del DL n. 109/2014, prevede, inoltre, che le elezioni si svolgano con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio individuate dalla legge n. 286/2003, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno 50 giorni prima della data stabilita per le votazioni. Si evidenza che l'art. 10, comma 4, del DL n. 109/2014, per l'attuazione della summenzionata disposizione che prevede il voto per corrispondenza per il rinnovo dei COMITES autorizza, per il 2014, la spesa di euro 6.946.878. L'importo complessivo delle autorizzazioni di spesa per il 2014 finalizzate al rinnovo dei COMITES è, pertanto, pari ad euro 8.946.878 (2.000.000 + 6.946.878).

La soppressa disposizione rinvia al 17 aprile 2015 le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) che avrebbero dovuto tenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL n. 67/2012, entro la fine del 2014. La norma, inoltre, ai fini dello svolgimento di tali elezioni, ha prorogato al 18 marzo 2015 il termine - previsto dall'art. 1, comma 2-*bis*, del DL n. 67/2012 - per la presentazione, da parte degli elettori, delle

[1] Cfr.: Emendamento 27.03 del Governo.

[2] Con corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

domande di iscrizione negli elenchi elettorali tenuti dagli uffici consolari di riferimento. All'attuazione delle proroghe la norma dispone che si provveda con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possano esserlo nell'esercizio finanziario 2015 (comma 1). E' stato, inoltre, disposto che alla compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, pari a 1.103.191 euro per il 2015, si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[3] (comma 2).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che da questo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Con riferimento specifico all'art. 1, norma di cui è stata disposta la soppressione nel testo approvato in Commissione di merito, la RT afferma che alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. La RT evidenzia, altresì, che tuttavia, per le stesse finalità, si rende necessario l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008, per compensare l'effetto sui saldi di finanza pubblica della possibilità, accordata dal provvedimento, di impegnare parte degli stanziamenti già previsti anche nel'esercizio 2015. Considerato, inoltre, che alla data di adozione del provvedimento in esame, è già stato disposto l'impiego o il prelievo dai conto corrente valuta tesoro delle sedi estero di somme paria ad euro 7.843.597, è necessaria la compensazione per la quota residua pari ad euro 1.103.191 rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente.

Si rammenta che l'importo complessivamente autorizzato a legislazione vigente per il 2014 per il rinnovo dei COMITES è pari ad euro 8.946.878 (2.000.000, in virtù dell'art. l'art. 1, comma 3, del DL n. 67/2012 e 6.946.878, per effetto dell'art. 10, comma 4, del DL n. 109/2014). Si rileva, altresì, che la differenza rispetto alle somme di cui è stato già disposto l'impiego o il prelievo dai conto corrente valuta tesoro delle sedi estero (euro 7.843.597) è pari ad euro 1.103.291.

[3] Di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di armi ad uso scenico, armi ad aria compressa o gas compresso

La norma dispone il differimento al 31 dicembre 2015, del termine – scaduto[4], il 5 novembre 2014 - entro il quale i soggetti interessati devono sottoporre alla verifica del Banco nazionale di prova le armi ad uso scenico, destinate ad essere utilizzate nelle produzioni cinematografiche, nonché le armi ad aria compressa o a gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici (c.d. *paintball*) (comma 2).

Si rammenta che l'attività svolta dal Banco nazionale di prova delle armi da fuoco[5] (Ente di diritto pubblico non ricompreso nel Conto economico delle pubbliche amministrazioni[6]) é finanziata a legislazione vigente esclusivamente mediante le tariffe applicate sulle prestazioni fornite nei confronti dei legittimi possessori/proprietari delle armi da fuoco che sono tenuti alla effettuazione della prova, come previsto dall'art. 3 della legge n. 186/1960, e dal regolamento di organizzazione dell'ente.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento non considera l'articolo 2.

Al riguardo, non si hanno osservazioni d formulare stante il carattere procedurale della disposizione.

[4] Ai sensi del vigente testo dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 121/2013 che fissa il summenzionato termine in un anno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sul punto, si evidenzia che il decreto è entrato in vigore il 5 novembre 2013, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale avvenuta in data 21 ottobre 2013.

[5] Ai sensi della legge n. 509/1993 (Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile).

[6] Individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n.196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).